

Allegato “A” al n. 3735/2408 di rep.

Statuto dell’Associazione

“ASSO.AEO”

“ASSOCIAZIONE RESPONSABILI QUESTIONI DOGANALI AZIENDALI”

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita in Milano, secondo le leggi vigenti, un’Associazione aperta ai Responsabili delle questioni doganali aziendali, qualifica professionale prevista e riconosciuta ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lett. d), Codice doganale dell’Unione europea (Reg. UE 952/2013, in prosieguo indicato come CDU), e ai soggetti in possesso degli standard di competenza indicati nel medesimo articolo, nonché ai soggetti che siano in corso di conseguimento di detta qualifica professionale purché iscritti a un corso di formazione abilitante, con la denominazione:

“ASSO.AEO”

o in forma estesa

“ASSOCIAZIONE RESPONSABILI QUESTIONI DOGANALI AZIENDALI”

Articolo 2 - Sede

1. L’Associazione ha sede legale in Via Torino, 15/6 in Milano (MI).
2. Può istituire delegazioni e uffici distaccati sia in Italia che all'estero e la sua durata è illimitata, salvo espressa decisione di scioglimento dell’Assemblea Generale.

Art. 3 – Principi e valori ispiratori

1. L’Associazione conforma il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la valorizzazione di uno strumento associativo quale rete volontaria tra persone e altre associazioni, per promuovere il confronto, l’approfondimento e lo scambio di opinioni finalizzato alla crescita personale e professionale;
 - b) contribuire alla creazione di spazi di riflessione sui temi del commercio internazionale e sulle politiche a sostegno delle professionalità e delle imprese che operano in tale settore;
 - c) fornire un contributo al dibattito pubblico sui temi del commercio con l’estero e sul diritto doganale;
 - d) contribuire alla divulgazione sui temi del commercio internazionale e al rafforzamento delle competenze degli associati.

Art. 4 – Scopi

1. L'Associazione è espressione unitaria di coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di "Responsabile delle questioni doganali aziendali", e sono in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 39 CDU, sia nella forma del lavoro autonomo professionale che nella forma di lavoro subordinato, in Italia o all'estero.

2. L'Associazione, libera, apolitica e senza fini di lucro, si propone di intervenire sulle questioni di carattere generale riguardanti l'attività dei Responsabili delle questioni doganali aziendali, fornendo loro uno spazio libero e indipendente per lo sviluppo di nuove proposte nel settore delle imprese e dei professionisti che operano nel commercio internazionale, nonché di sostenere la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo della cultura del commercio con l'estero e del diritto doganale.

3. I principali scopi dell'Associazione sono:

- a) favorire la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra i Responsabili delle questioni doganali aziendali e gli operatori AEO, creando una rete di supporto e cooperazione che faciliti l'innovazione nel settore doganale e del commercio internazionale;
- b) promuovere, tutelare, vigilare e favorire le attività degli aderenti, formando e valorizzando le competenze degli aderenti e garantendone la capacità professionale;
- c) promuovere attività di studio e ricerca nell'ambito della disciplina doganale e del commercio internazionale, organizzando seminari e convegni, promuovendo altresì ogni altra iniziativa volta a migliorare le competenze e la conoscenza delle normative di settore, internazionali e di sicurezza;
- d) rappresentare e tutelare gli interessi dei Responsabili delle questioni doganali aziendali e degli operatori AEO nei confronti delle Autorità doganali e delle istituzioni competenti, per garantire che i loro diritti e le loro esigenze siano adeguatamente considerati e tutelati;
- e) rappresentare, tutelare e valorizzare le competenze specifiche di coloro che svolgono attività di operatori economici autorizzati (AEO), con riferimento al quadro nazionale degli standard professionali e al quadro delle qualifiche professionali europee (e-CF);
- f) creare un luogo di discussione aperto dove sia possibile esprimere idee, proporre iniziative e confrontarsi su tematiche di comune interesse, contribuendo alla crescita del settore;
- g) assumere ogni altra iniziativa necessaria od opportuna per il perseguimento degli scopi associativi e per la tutela degli associati nelle forme più idonee.

Art. 5 – Associati

1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche a cui è stato attribuito lo *status* di responsabile delle questioni doganali aziendali o che sono in possesso dei requisiti di professionalità, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lett. d), CDU e le persone fisiche che siano in corso di conseguimento di detta qualifica professionale purché iscritte a un corso di formazione abilitante

2. La domanda di ammissione, presentata all'Associazione, viene posta all'attenzione del Consiglio Direttivo, il quale decide in merito all'accettazione, deliberando a maggioranza dei voti.
3. La domanda di ammissione, prevista dal comma 2, è presentata, tramite apposita richiesta dell'interessato, in forma scritta e deve contenere le generalità dell'interessato, copia del documento di identità e del codice fiscale.
4. Sull'ammissione dell'Associato delibera il Consiglio Direttivo. La decisione sull'ammissione dovrà essere comunicata dalla segreteria organizzativa al nuovo socio entro 15 giorni dalla delibera mediante posta elettronica o posta elettronica certificata. La qualifica di Associato si acquista a partire dal ricevimento della comunicazione e dal pagamento della quota associativa. La qualifica di Associato non è trasferibile.
5. Con la domanda, il candidato documenta di essere in possesso del certificato di Responsabile delle questioni doganali aziendali o di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti all'art. 39 CDU o di essere in corso di conseguimento di detta qualifica professionale in quanto iscritto a un corso di formazione abilitante
6. Presentando la domanda di ammissione, l'interessato dichiara di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e di aderire ad esso in ogni sua clausola.

Art. 6 – Obblighi degli associati

1. L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo dell'Associato di osservare lo Statuto "ASSO.AEO" nell'ambito dei rispettivi scopi statutari di cui all'art. 4, comma 3.
2. Per effetto dell'avvenuta iscrizione, l'Associato resta impegnato a ogni effetto di legge e statutario, fino alla cessazione dell'iscrizione stessa, regolata dall'articolo 7.
3. Ciascun Associato è tenuto, annualmente, a versare una quota di partecipazione all'Associazione entro il mese di febbraio. La quota associativa annuale non è restituita in caso di perdita della qualità di Associato nel corso dell'anno.
4. Il Consiglio Direttivo determina se, quando e in che misura gli associati debbano versare la quota associativa di cui al comma 4, allo scopo di garantire l'equilibrio economico dell'Associazione.

Art. 7 – Recesso, decadenza ed esclusione dell'Associato

1. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e si scioglie a seguito di recesso, decadenza o esclusione dell'Associato.
2. La qualità di Associato si perde:
 - a) per dimissioni volontarie dall'Associazione entro due mesi dalla fine dell'anno;
 - b) per mancato pagamento della quota entro il termine previsto;

- c) per cessazione dell'attività esercitata;
 - d) per perdita della qualifica di Responsabile delle questioni doganali aziendali, ai sensi dell'art. 39, CDU o mancato conseguimento di detta qualifica professionale all'esito di un corso di formazione abilitante;
 - e) per scioglimento dell'Associazione.
3. Il recesso, la decadenza o l'esclusione dell'Associato devono essere comunicati a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata e hanno effetto dal momento della notifica. La decadenza dell'Associato per mancato pagamento della quota associativa non fa comunque venir meno l'obbligo di versare la quota dovuta.

Art. 8 - Fondo Comune dell'Associazione

1. Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito e alimentato:
- a) dalle quote annuali di iscrizione;
 - b) da eventuali contributi volontari da parte degli associati, di imprese ed enti, privati e pubblici, e terzi in genere;
 - c) da eventuali entrate derivanti da attività organizzate anche in collaborazione con terzi, quali convegni, pubblicazioni e simili;
 - d) dai beni acquisiti nello svolgimento della propria attività.
2. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
3. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

1. L'Associazione è composta dai seguenti organi:
- a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.
2. Gli eletti al Consiglio Direttivo non possono delegare ad altri le loro funzioni.
3. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da Presidente, da Vice Presidente e da Segretario Generale.

4. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi.

Art. 10 – Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale di ASSO.AEO è composta dai membri associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione associativa.
2. Ogni Associato ha diritto a un voto.
3. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - la deliberazione sugli indirizzi generali dell'Associazione;
 - l'approvazione del rendiconto;
 - le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.
5. L'Assemblea è convocata, altresì, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo degli associati.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea Generale

1. La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), purché ne sia verificata la ricezione, da inviarsi agli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.
2. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato almeno otto giorni prima della data della riunione.
3. Le riunioni dell'Assemblea Generale possono svolgersi anche con modalità da remoto tramite videoconferenza.
4. Le delibere dell'Assemblea Generale sono valide con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione, e con qualsiasi numero di soci presenti in seconda convocazione.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

6. Per deliberare la nomina e revoca i componenti degli organi sociali, nonché lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri aventi le seguenti qualifiche interne:

- a) il Presidente, che lo presiede;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno di due dei suoi membri. Entro il mese di gennaio, il Consiglio Direttivo determina la quota associativa che gli associati devono corrispondere entro il mese di marzo per la partecipazione all'Associazione.

3. Nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla costituzione dell'Associazione viene stabilita la quota associativa per l'anno 2025.

4. Il Consiglio Direttivo redige, entro il 30 aprile di ogni anno, il Rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea Generale.

5. Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno due dei componenti del Consiglio Direttivo.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche con modalità da remoto tramite videoconferenza.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti, ciascun consigliere ha diritto a un voto.

7. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni. I suoi membri sono rieleggibili.

8. Sono eleggibili alla carica di Presidente, Vice-presidente e Segretario Generale solo gli associati aventi tutti i seguenti requisiti:

- aver maturato una consolidata esperienza in materia di commercio internazionale e dogane;
- aver conseguito da almeno 5 anni il titolo di Responsabile delle Questioni Doganali Aziendali, all'esito del percorso formativo riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e costantemente aver adempiuto agli obblighi di aggiornamento professionale;

- svolgere o aver svolto una professione compatibile con la qualifica di Responsabile delle Questioni Doganali Aziendali;
- non aver riportato condanne penali in relazione a violazioni gravi e ripetute della normativa doganali;
- essere associato alla presente associazione da almeno 5 anni, senza soluzione di continuità.

Art. 13 – Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) curare il raggiungimento dei fini statutarî;
- b) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
- c) deliberare sull'assunzione ed il licenziamento del personale dell'Associazione stabilendone le mansioni ed il compenso;
- d) predisporre ogni anno il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente;
- e) deliberare la misura dei contributi associativi;
- f) deliberare in merito alle iniziative e all'organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutarî di cui all'art. 4, comma 3;

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), purché ne sia verificata la ricezione, da inviarsi ai consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.
2. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato almeno cinque giorni prima della data della riunione.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche con modalità da remoto tramite videoconferenza.

Art. 15 – Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con relativa facoltà di agire e resistere; può conferire deleghe o procure per singoli atti o per categorie di atti; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto.

3. Il Presidente ha la gestione ordinaria della Associazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi e al coordinamento dell'attività della Associazione stessa.

Art. 16 – Assenza o impedimento del Presidente

1. Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea Generale.

Art. 17 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è responsabile dell'attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, dei servizi dell'Associazione, della conservazione dei documenti, della organizzazione del personale.
2. Egli coadiuva il Presidente e gli organi collegiali nell'espletamento delle loro funzioni e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia attribuito espressamente a un notaio.
3. Il Segretario Generale, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo.
4. Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea Generale.

Art. 18 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea Generale.
2. Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria dell'associazione e, in particolare:
 - a) cura la tenuta della contabilità dell'associazione, annotando tutte le entrate e le uscite;
 - b) provvede alla custodia dei fondi e ne garantisce l'uso secondo le direttive del Consiglio Direttivo;
 - c) predispone il bilancio annuale consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea per l'approvazione;
 - d) mantiene un registro aggiornato dei movimenti finanziari e conserva la documentazione contabile;
 - e) rappresenta l'associazione nelle operazioni bancarie e finanziarie, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione si scioglie quando l'Assemblea Generale vota per lo scioglimento con i *quorum* all'art. 10.

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento di quest'ultima e indipendentemente dalla causa di scioglimento, deve essere devoluto ad un'altra Associazione che abbia finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

In originale firmato:

Elisa Rosaria Teresa Zona

Nicolò Andreini

Tatiana Salvi

Stefania Anna Boero

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)